

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

Firenze, 9 aprile 2020

Spett.le
Comune dell'Aquila
Via Aldo Moro, n. 30
67100 - L'Aquila

per pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it

OGGETTO: diffida requisito discriminatorio Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa per generi alimentari emergenza covid.19 – OPC N. 658 del 29 marzo 2020 (Deliberazione Giunta n. 211/2020 e successiva determinazione dirigenziale n. 1500/2020).

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'Altro Diritto ONLUS, iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), contesta la legittimità dell'avviso pubblico in oggetto.

Tale avviso prevede all'art. 2, quale requisito di ammissione al beneficio, la "*residenza nel Comune dell'Aquila/possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo*".

Con tutta evidenza tale previsione costituisce un'ipotesi di **discriminazione fondata sulla nazionalità** come tale vietata sia dal diritto interno che dal diritto dell'Unione europea.

La limitazione, per i cittadini di Paesi terzi, ai soli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, comporta l'**illegittima esclusione** di tutti gli altri cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno temporaneo ma che devono per legge considerarsi parimenti legittimati ad accedere alla misura a **parità di condizioni**. Si ricorda che l'art. 41 del D. lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) sancisce un divieto di discriminazione nell'ambito "*delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale*", condizionandola unicamente alla titolarità di un "*permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno*".

Del resto, un **generale divieto di discriminazione** è riconosciuto anche dal diritto dell'Unione Europea, sia primario che derivato, che con riguardo all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale (come può qualificarsi quella in oggetto all'avviso contestato) garantisce una parità di trattamento per i cittadini di Paesi terzi rispetto ai cittadini dello Stato membro, nel nostro caso rispetto ai cittadini italiani. Tale principio è **vincolante** per tutti gli Stati membri e di **immediata applicabilità**, anche con riguardo ai titolari di protezione internazionale.

Le misure predisposte dal Governo, di cui alla citata ordinanza della protezione civile, sono misure di carattere emergenziale volte a supportare i cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà economica in ragione della pandemia. Ne consegue che tali misure debbano essere

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

garantite a tutti coloro che si trovino in tali condizioni, indipendentemente dalla nazionalità, risultando dunque illegittima l'esclusione di taluni cittadini di Paesi terzi in relazione alla tipologia del titolo di soggiorno. Questo rilievo è stato sollevato lo scorso 6 aprile dallo stesso direttore dell'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in una lettera al Presidente dell'ANCI Antonio Decaro per ribadire l'auspicio *affinché, nel dare attuazione alla citata ordinanza della Protezione civile mediante misure urgenti di solidarietà alimentare, esse siano dedicate soprattutto alla platea dei potenziali beneficiari più a rischio e in particolar modo ai soggetti senza fissa dimora, alle comunità rom, sinte e caminanti e a tutti coloro che, pur vivendo in situazioni di estremo disagio economico e abitativo, non siano in possesso di residenza anagrafica o di cittadinanza italiana.*

A tal proposito, merita sottolineare che una tutela ancor più ampia è garantita dall'art. 2 del T.U. Immigrazione, il quale stabilisce che *“allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana”*; ne segue che l'amministrazione dovrebbe ammettere alla misura non solo tutti i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno temporaneo, ma anche i cittadini di Paesi terzi irregolari domiciliati nel Comune dell'Aquila che – al pari di tutti gli altri – si trovano a dover fronteggiare la situazione emergenziale che ha investito il Paese e i quali devono essere tutelati dall'emergenza alimentare certamente attinente ai diritti fondamentali della persona.

Parimenti **illegittima** deve ritenersi la limitazione di tali misure ai soli **residenti** nel Comune dell'Aquila e non anche ai cittadini ivi **domiciliati**. Tale previsione comporta, infatti, l'illegittima esclusione dei senza fissa dimora che ovviamente si trovano in una situazione di bisogno economico certamente aggravata dall'emergenza sanitaria, oltre che i richiedenti asilo che a seguito dell'adozione delle nuove norme in materia di immigrazione non vengono più iscritti come residenti presso i registri anagrafici di moltissimi comuni, ma che hanno certamente diritto di accedere in condizioni di parità ai diversi servizi sul territorio (ex art. 5 d. Lgs. 142/2015 come modificato dal d.l. 113/2018).

Per i motivi sin qui esposti, si invita l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica dell'avviso eliminando le previsioni discriminatorie secondo le indicazioni di cui sopra, con l'avvertimento che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

La Direttrice de L'Altro diritto ONLUS
Sofia Ciuffoletti

L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU
CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette, 35 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 - 2759925
Codice Fiscale: 94093950486